

CONVENZIONE TRIENNALE DI COLLABORAZIONE TRA I CONSERVATORI PAGANINI DI GENOVA E PUCCINI DELLA SPEZIA

TRA

Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, con sede legale in Genova (GE), via Albaro 38, codice fiscale 80043230103, rappresentata dal Direttore Prof. Roberto Tagliamacco, nato a Genova il 27.12.1959, codice fiscale TGLRRT59T27D969S

E

Conservatorio G. Puccini della Spezia, con sede legale in La Spezia (SP), Via XX Settembre n. 34, codice fiscale 91027910115, rappresentata dal Direttore Prof. Federico Rovini, nato a Cecina (LI), codice fiscale RVNRFC61P12C415K,

PREMESSE

- Visto l'art. 2 comma 7 *lett. d)* della Legge 21.12.1999 n. 508, che prevede la possibilità, per le Istituzioni del comparto AFAM, di convenzionamento con Istituzioni pubbliche e realtà private;
- Considerato che il M.I.U.R. auspica la cooperazione tra Istituzioni facenti parte del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, nel quadro dell'azione di promozione e di valorizzazione della tradizione italiana nelle arti e nella musica, a partire dalle vocazioni artistiche e formative dei contesti territoriali;
- Visto il Progetto di *Politecnico delle Arti della Liguria* che già coinvolgerà le Istituzioni AFAM della Liguria, giusto Protocollo d'Intesa del 30.09.2019;
- Viste le attività di collaborazione didattica e produttiva già svolte tra i due Conservatori, con reciproca soddisfazione;
- Viste le Delibere dei C.d.A. dei due Conservatori,

si conviene quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto un percorso di ottimizzazione delle risorse interne dei due Conservatori, nell'ottica di una collaborazione che si impegna ad accogliere a titolo gratuito, in caso di necessità, i reciproci Studenti, per esigenze una comune progettualità didattica e artistica.
2. In particolare, saranno realizzate le seguenti attività:
 - a) Attività di Formazione e Orientamento;
 - b) Didattica della Musica d'Insieme;
 - c) Attività congiunta delle due Orchestre degli Studenti, in occasione di eventi concordati fra le due istituzioni;
 - d) Progetti di *Masterclass* organizzati dai due Conservatori, con frequenza gratuita dei rispettivi Studenti, a cui carico rimarranno le sole spese di trasferta;
 - e) Altre attività di carattere didattico/produttivo di comune interesse, ove siano coinvolti potenziali Studenti.

Art. 2. - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività di cui all'art. 1 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* - svolte dagli Studenti presso i due Conservatori - non prevedono riconoscimento economico, ma eventualmente rimborso delle spese di viaggio documentate e riconoscimento dei CFA.
2. Le attività di cui all'art. 1 comma 2 lettera *d)* - svolte dagli Studenti presso i due Conservatori - prevedono la frequenza gratuita e l'eventuale riconoscimento dei CFA, rimanendo a carico degli Stessi le sole spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio).
3. L'attività di formazione è congiuntamente progettata e verificata da un docente Tutor interno, designato dal Conservatorio ospitante.
4. Per ciascuno Studente coinvolto dalla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, anche ai fini dell'orientamento in relazione al piano di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è del Conservatorio.

Art. 3 - OBBLIGHI DEGLI STUDENTI

1. Durante lo svolgimento delle attività tra i due Conservatori, ogni Studente è tenuto a:
 - a)* svolgere le attività previste dal percorso concordato;
 - b)* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e disciplina, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c)* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi didattici, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa.
 - d)* seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 4 - OBBLIGHI DEI CONSERVATORI

1. I due Conservatori assicurano i propri Studenti nell'ambito del rapporto assicurativo in atto (*Benacquista Assicurazioni s.n.c.*).
2. Inoltre i due Conservatori si impegnano a:
 - a)* garantire agli Studenti l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività;
 - b)* rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene;
 - c)* creare le condizioni per ottimizzare le reciproche risorse.

Art. 5 - DURATA

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per un uguale periodo.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 - RECESSO E SCIoglIMENTO

1. I due Conservatori hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.



3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento i due Conservatori concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi specifici già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 7 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I due Conservatori si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.
2. I due Conservatori si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e *ss.mm.ii.*, nonché al GDPR 2016/679.

Art. 8 - CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 9 - REGISTRAZIONE

1. Il presente Atto si compone di n. 3 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letta, approvata e sottoscritta

per il Conservatorio di Genova

per il Conservatorio della Spezia

Genova, 23 gennaio 2020

prot. n. 246/IVA

IL DIRETTORE

Prof. Roberto Tagliamacco



La Spezia,

prot. n. 461/35

IL DIRETTORE

Prof. Federico Rovini

